

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2267-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 novembre 2019 (v. stampato Senato n. 1547)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PATUANELLI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DE MICHELI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(BELLANOVA)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(AMENDOLA)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(BOCCIA)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(DADONE)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli

obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 novembre 2019*

(Relatore: **MICILLO**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2267 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 9 articoli, ripartiti in 33 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 18 articoli complessivi, suddivisi in 71 commi; esso appare riconducibile alla ratio unitaria di individuare misure idonee ad affrontare l'emergenza climatica;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che dei 71 commi, ben 16 rinviando, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; si tratta in particolare di 3 DPCM, 12 decreti ministeriali e una convenzione tra ISPRA e Ministero dell'ambiente; un comma prevede un'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2021;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 2 dell'articolo 4-*bis* e il comma 2 dell'articolo 7 prevedono l'adozione di decreti ministeriali « d'intesa » con specifici ministeri; tale previsione contrasta però con il paragrafo 4, lettera *p*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive che il termine « intesa » sia utilizzato per le procedure tra soggetti appartenenti ad enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali) e il termine « concerto » sia invece utilizzato per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente;

per ulteriori disposizioni del provvedimento andrebbe approfondita la proprietà della formulazione; in particolare al comma 1 dell'articolo 1-*ter* andrebbe valutata l'effettiva necessità di utilizzare il simbolo grafico « # » nella denominazione dell'istituendo programma « #iosonoAmbiente »; il comma 2 dell'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 4 dispongono l'adozione di decreti ministeriali anche qualora la prevista intesa in sede di Conferenza unificata non sia raggiunta entro 30 giorni; una simile previsione potrebbe risultare però in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281/1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri); al comma 4 dell'articolo 4-*quater* andrebbe meglio circoscritta la previsione che il titolo di « Capitale verde d'Italia » costituisca requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente; al comma 1 dell'articolo

6 andrebbero meglio definiti i « fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità »;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il comma 4 dell'articolo 1-ter prevede l'adozione di un regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine di 45 giorni, alla luce della procedura prevista dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988 che contempla il parere del Consiglio di Stato (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge n. 127/1997, entro il termine di 45 giorni, prorogabili in caso di rilevate esigenze istruttorie);

i commi 6 e 7 dell'articolo 5 prevedono la nomina con DPCM di commissari e subcommissari straordinari in deroga, peraltro solo implicita, con la previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 400/1988 che rimette in via generale la nomina dei commissari straordinari ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 4-bis, comma 2, e all'articolo 7, comma 2, le parole: « d'intesa » con le seguenti: « di concerto »;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1-ter, comma 1; dell'articolo 2, comma 2, dell'articolo 4, comma 2; dell'articolo 4-quater, comma 4, e dell'articolo 6, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa:

la congruità del termine di 45 giorni per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 1-ter, comma 4;

le previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5, che rimettono a DPCM la nomina di commissari e subcommissari straordinari.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2267, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia innanzitutto riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

rivelato altresì come alcune disposizioni appaiano riconducibili a materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni, quali « tutela della salute », « alimentazione » e « valorizzazione dei beni culturali e ambientali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come l'articolo 1-ter, in materia di campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole, preveda al comma 4 che i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento siano stabiliti con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'adozione del quale non sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, pur implicando le iniziative previste dalla norma l'intervento di istituzioni degli enti territoriali;

rilevato come l'articolo 2, comma 2, preveda che le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti previsti dal medesimo comma per progetti in materia di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale siano stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata, la quale si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere;

rilevato come l'articolo 4, comma 2, preveda che le modalità di attuazione e il riparto delle risorse del programma sperimentale per la riforestazione nelle città metropolitane di cui al comma 1 del medesimo articolo siano stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, la quale si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere;

rilevato come le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, potrebbero risultare in contrasto con lo strumento dell'intesa, la cui disciplina già prevede, all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di trenta giorni, vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1-ter, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire le previsioni in base alle quali si procederà comunque all'emanazione dei decreti ministeriali di cui alle predette disposizioni nel caso di mancata intesa con la Conferenza unificata nel termine di trenta giorni;

c) con riferimento all'articolo 5-ter, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in tale ambito il coinvolgimento delle forze di polizia e di protezione civile operanti in tale settore.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato per gli aspetti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,

recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, approvato dal Senato;

considerato che i cambiamenti climatici rappresentano una vera emergenza a livello globale, come attestato dal vertice delle Nazioni Unite svoltosi il 23 settembre scorso;

preso atto che nel corso di tale vertice i leader di 66 Paesi, 102 città e 93 imprese multinazionali, si sono impegnati a conseguire progressi significativi nell'ambito della tutela ambientale e della riconversione ecologica del sistema produttivo;

apprezzato che il provvedimento si inserisce nel quadro del Green New Deal, ambizioso programma del Governo che comporta un radicale cambio di paradigma culturale e introduce la protezione dell'ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale;

valutato che il provvedimento prevede misure urgenti in tutti i settori considerati vulnerabili ai cambiamenti climatici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti;

valutata positivamente la norma di cui all'articolo 5-ter, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2267 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189 del 2016;

premesso che:

l'articolo 1-ter prevede il finanziamento di progetti di azioni per la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile e che il comma 4 del medesimo articolo dispone l'adozione – con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di un regolamento per la definizione dei criteri di presentazione dei progetti in questione;

l'articolo 3 prevede che il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico mediante mezzi di trasporto ibridi o elettrici;

l'articolo 4-quater istituisce per il triennio 2020-2022 la « Capitale verde d'Italia »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1-ter, al fine di evitare duplicazioni e conseguenti inefficienze o sprechi, di rafforzare tutte le sinergie possibili e di allargare il campo delle iniziative o delle istituzioni scolastiche coinvolte, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in sede di adozione del regolamento previsto dal comma 4 si tenga conto dei progetti di promozione dell'educazione ambientale nelle scuole già avviati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dei finanziamenti dello stesso Ministero già erogati o programmati a favore delle scuole, a valere su fondi nazionali o europei, per finalità analoghe a quelle previste;

b) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la « realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici » possa

prevedere, laddove necessario, non solo l'acquisto dei mezzi di trasporto, ma anche la realizzazione delle infrastrutture per la loro ricarica, così da garantire che gli scuolabus elettrici possano operare anche nelle aree del Paese dove oggi non sarebbe possibile ricaricarli di energia;

c) al medesimo articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento, nei progetti di realizzazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, anche dei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, qualora interessati dalle procedure di infrazione richiamate nel provvedimento, in modo da favorire la diffusione degli scuolabus elettrici anche nel territorio dei comuni più piccoli;

d) all'articolo 4-*quater*, che istituisce per il triennio 2020-2022 la « Capitale verde d'Italia », valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i progetti presentati dalle città candidate prevedano il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del mondo della ricerca, attraverso partenariati tra università e comuni su « dottorati industriali verdi » o altre forme di collaborazione.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (C. 2267 Governo, approvato dal Senato);

preso atto con favore che il comma 1 dell'articolo 1, modificato dal Senato, stabilisce innanzitutto che il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della

qualità dell'aria, oggetto dell'articolo 1, sia approvato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);

preso altresì atto con favore che l'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detersivi o prodotti alimentari, sfusi o alla spina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2267, di conversione del decreto-legge n. 111 del 2019, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica;

preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;

condivisa la finalità del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, di cui all'articolo 1, in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria, e contrastare i cambiamenti climatici;

considerate le disposizioni dell'articolo 5, commi da 1 a 5, che, al fine di fronteggiare le procedure di infrazione in materia ambientale attualmente pendenti nei confronti dell'Italia, disciplina la nomina e le attività di un Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione n. 2003/2077, in materia di discariche abusive;

rilevato che, al medesimo articolo 5, i commi 6 e 7 dispongono la nomina di un Commissario unico che subentri in tutte le situazioni attive e passive al Commissario nominato per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017;

preso atto che l'articolo 5-bis dispone la proroga, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, dell'Unità tecnica-amministrativa per il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania;

apprezzato, all'articolo 8, il rinvio dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 della ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi, nei comuni del Centro Italia colpiti da eventi sismici, dal 24 agosto 2016 e la riduzione da cinque rate a una rata dell'importo del primo versamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel testo modificato dal Senato;

premesso che:

il decreto-legge in esame, come si evince dalla relazione illustrativa, si prefigge la finalità di attuare, nell'ottica di realizzazione di un Green New Deal, una serie di concreti interventi per la protezione dell'ambiente e della biodiversità;

più in dettaglio, sono previste misure urgenti in tutti i settori considerati estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici, quale acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti;

l'obiettivo perseguito è quello di incentivare comportamenti ed azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, diretti a coinvolgere amministrazioni, esperti e cittadini, secondo una precisa scansione temporale, in modo da verificare, al termine del periodo indicato, i risultati conseguiti e l'efficacia delle azioni poste in essere;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, che deve essere approvato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, delineandone i contenuti e stabilendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi da esso fissati;

il medesimo articolo, al comma 2-*bis*, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante dello stesso Ministero, nonché dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale adeguandole ai risultati, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

l'articolo 4, nel recare un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevede, al comma 4-*ter*, la possibilità di affidare agli imprenditori agricoli, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, le attività di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali da parte delle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idro-geologico;

il successivo articolo 4-*bis*, al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2267 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 111/2019, recante « Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE

sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

condivise le finalità complessive del provvedimento che si inquadra nell'ambito di un approccio strategico del Governo volto a rafforzare le politiche per il contrasto al cambiamento climatico e per promuovere la transizione ecologica dell'economia;

considerato che le misure previste dal decreto mirano, tra l'altro, a facilitare il superamento di alcune procedure di infrazione cui è incorsa l'Italia per violazione degli obblighi comunitari, inerenti, da un lato, alla direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria e valori di soglia massima di sostanze inquinanti – in particolare PM10 (procedura n. 2014/2147) e biossido di azoto – NO₂ (procedura n. 2015/2143) – e, dall'altro, alle direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi), n. 99/31/CE (sulle discariche), di cui alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, nonché alla violazione della direttiva n. 91/271/CE (sui sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue), di cui alle procedure di infrazione n. 2004/2034, n. 2009/2034, n. 2014/2059 e n. 2017/2181;

considerato che gli interventi agevolativi e di sostegno previsti dal provvedimento per la messa in sicurezza, la manutenzione del suolo e il rimboscamento attuati dalle imprese agricole e forestali, di cui all'articolo 4-*bis*, nonché quelli volti a prevedere forme di sostegno alle imprese ricadenti nell'ambito di istituendo zone economiche ambientali (ZEA), di cui all'articolo 4-*ter*, e ad incentivare la vendita di detersivi o prodotti alimentari sfusi o alla spina, di cui all'articolo 7, sono riconosciuti nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2267 di conversione del decreto-legge n. 111/2019, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 novembre 2019;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile in primo luogo alla materia tutela dell'ambiente di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; assumono però anche rilievo materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la tutela della salute, l'alimentazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali ovvero di residuale competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, quali il trasporto pubblico locale;

l'articolo 1-ter istituisce un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per avviare campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado; i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti, in base al comma 4, con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente; al riguardo, poiché le iniziative previste dalla norma implicano l'intervento anche di istituzioni degli enti territoriali, in particolare quelle coinvolte nel sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto;

come già segnalato nel parere reso nella seduta dello scorso 6 novembre, l'articolo 2, comma 2, prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente chiamato a disciplinare il finanziamento del potenziamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale sia emanato « d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere »; la medesima formulazione è utilizzata all'articolo 4, comma 2 con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente di attuazione delle azioni per la riforestazione delle città metropolitane; tale previsione appare meritevole di approfondimento in quanto potrebbe risultare in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1-ter, comma 4;

approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2.

PAGINA BIANCA



18PDL0085220